



II° CIRCOLARE MENSILE (Aprile) n.8-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

Inform@Mail n. 8 del 17 aprile 2015

FISCO

In evidenza

Ravvedimento operoso, la posizione della FNC	pag.	2
Addizionale regionale IRPEF: aliquote	pag.	2
“Bonus macchinari”: interviene Assonime	pag.	3

LAVORO

In evidenza

CU 2015: modalità di rilascio	pag.	3
TFR in busta paga: ulteriori chiarimenti	pag.	4

IMPRESA

In evidenza

Rete d'impresa: necessaria l'iscrizione al REA e al registro imprese	pag.	4
--	------	---

ADEMPIMENTI

Modello unico informatico catastale (MUIC): scatta l'obbligo dal 1° giugno 2015	pag.	5
---	------	---

GUIDE OPERATIVE

Split payment: come regolarizzare le fatture irregolari	pag.	12
Eco-bonus 2015: come richiedere le detrazioni fiscali	pag.	16

FOCUS

730 precompilato on line: semplice, ma con qualche insidia	pag.	18
--	------	----



II° CIRCOLARE MENSILE (Aprile) n.8-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

FISCO

Ravvedimento operoso, la posizione della FNC

L'Amministrazione finanziaria (circolare n. 6/E/2015) ritiene che, al fine di poter riscontrare l'intenzione del contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso, è necessario che in sede di predisposizione del modello di versamento, abbia quantomeno provveduto ad imputare parte di quel versamento all'assolvimento delle sanzioni, indicando l'apposito codice tributo".

Sul punto, i Commercialisti ritengono tuttavia auspicabile che gli Uffici preposti al controllo, al fine di accertare la reale volontà del contribuente, diano rilevanza non solo ai codici tributo utilizzati in sede di versamento, ma anche al comportamento concludente del contribuente: risulterebbe infatti censurabile il comportamento dell'Ufficio che a parità di somme (parzialmente) versate applichi un regime sanzionatorio differente a seconda dell'indicazione o meno nel modello F24 di un codice tributo destinato ad accogliere le sanzioni.

Fondazione Nazionale Commercialisti, circ. 15 aprile 2015

Imposta di bollo virtuale: tutti gli adempimenti

L'Agenzia delle Entrate ripercorre le modalità operative per l'autorizzazione e la liquidazione dell'imposta di bollo in modo virtuale, facendo il punto sulle ultime novità normative e di prassi. In particolare, chiarisce le modalità di scomputo degli acconti e i criteri di applicazione delle sanzioni nei casi di mancato o ritardato versamento e di dichiarazione omessa o infedele.

Agenzia delle Entrate, circ. 14 aprile 2015, n.16/E

Addizionale regionale IRPEF: aliquote

E' in Gazzetta Ufficiale il decreto che individua i dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviarli al Dipartimento delle Finanze entro i 15 giorni successivi, al fine di agevolare le attività di contribuenti, sostituti d'imposta, CAF e degli altri intermediari utili alla predisposizione della dichiarazione dei redditi.

Min. Finanze, decreto 3 aprile 2015

Equitalia, area riservata alle pratiche on-line

Sul portale di Equitalia, nella nuova area riservata, i contribuenti potranno gestire in modo sicuro e immediato le pratiche inerenti l'agente della riscossione, senza recarsi allo sportello, accedendo con le credenziali di Fisconline:

- accesso all'estratto conto
- presentazione delle istanze di rateazione fino a 50 mila euro
- verifica di eventual procedure in corso
- pagamento di cartelle e avvisi.

Equitalia, comunicato 9 aprile 2015

730 precompilato: accesso diretto GdF

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il provvedimento che regola l'accesso alla dichiarazione modello 730 precompilato da parte degli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, attraverso le credenziali rilasciate per l'accesso alla propria intranet.

Agenzia delle Entrate, provv. 8 aprile 2015, n. 48187



II° CIRCOLARE MENSILE (Aprile) n.8-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

Specifiche tecniche IRAP 2015

L'Agenzia ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, dei dati relativi alla dichiarazione IRAP 2015.
Agenzia delle Entrate, provv. 7 aprile 2015

ZFU: compensazioni senza vincoli

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i limiti alle compensazioni e l'obbligo di apposizione del visto di conformità non si applicano con riferimento alle agevolazioni fiscali e contributive riconosciute alle micro e piccole imprese operative nelle Zone Franche Urbane (ZFU). Escluso anche il divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro.
Agenzia delle Entrate, ris. 3 aprile 2015, n. 36/E

Specifiche tecniche 8, 5 e 2 per mille

L'Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle schede per la destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'IRPEF. Aggiornate anche le specifiche per l'invio del modello 730/2015 stante l'avvenuta pubblicazione dell'elenco dei partiti politici beneficiari del due per mille.
Agenzia delle Entrate, provv. 2 aprile 2015, n. 46804

“Bonus macchinari”: interviene Assonime

Assonime ha fornito una serie di chiarimenti circa il cosiddetto “bonus macchinari” (D.L. n. 91/2014), in particolare con lo scopo di far luce su uno dei temi che determina i maggiori problemi per gli operatori, e cioè l'individuazione dei beni agevolabili. Infatti, il credito di imposta è limitato esclusivamente agli acquisti di impianti e macchinari descritti nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, nuovi, di valore unitario non inferiore a 10.000 euro e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Assonime, circ. 2 aprile 2015, n. 9

Elenco destinatari contributi ricerca scientifica

Pubblicati gli elenchi dei destinatari delle disposizioni (Legge n. 266/2005 e D.L. n. 35/2005) in tema di deducibilità dal reddito delle liberalità erogate in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di **attività di ricerca scientifica**.
D.P.C.M. 4 febbraio 2015 - (G.U. 4 aprile 2015, n. 79)

LAVORO

Jobs Act: raggiungimento dei limiti pensionistici

Il licenziamento per raggiungimento dei limiti pensionistici scende nuovamente a 66 anni e 3 mesi per gli uomini e 63 anni e 9 mesi per le donne lavoratrici dipendenti. La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ritiene che questi siano gli effetti della riforma del contratto a tutele crescenti, che cancella il precedente limite dei 70 anni previsto fino al 6 marzo 2015.
Fondazione Studi Consulenti Lavoro, approfondimento 9 aprile 2015

CU 2015: modalità di rilascio

Illustrate dall'INPS le modalità attuative per il rilascio della Certificazione Unica 2015 e i diversi canali a



II° CIRCOLARE MENSILE (Aprile) n.8-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT. MAURIZIO FONTANA

disposizione dell'utenza, in continuità con quanto già previsto lo scorso anno per il CUD. Essa può essere rilasciata anche a persona diversa dal titolare e la relativa richiesta può essere presentata sia da persona delegata, sia da parte degli eredi del soggetto titolare deceduto.
INPS, circ. 8 aprile 2015, n. 71

Contratti di solidarietà: riduzioni contributive

Sono state emanate dall'INPS le disposizioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive previste per i contratti di solidarietà, accompagnati da CIGS, stipulati esclusivamente nel periodo dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2008.
INPS, circ. 7 aprile 2015, n. 70

TFR in busta paga: ulteriori chiarimenti

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro analizza e approfondisce il TFR maturando in busta paga: beneficiari, modalità di richiesta, possibilità di finanziamento, misure fiscali e contributive, calcoli di raffronto sui vari redditi e agevolazioni.
Fondazione studi Consulenti lavoro, circ. 3 aprile 2015, n. 7

Posizione contributiva unica: ulteriore proroga

L'INPS ha concesso una ulteriore proroga ai datori di lavoro che utilizzano più matricole per completare le operazioni di unificazione della posizione contributiva aziendale; il termine, scaduto lo scorso 31 marzo 2015, dopo una prima proroga dello scorso dicembre, viene spostato genericamente ai "prossimi mesi".
INPS, circ. 2 aprile 2015, n. 65

IMPRESA

Rete d'impresa: necessaria l'iscrizione al REA e al registro imprese

Un soggetto iscritto solamente nel REA non può partecipare ad un contratto di rete d'impresa, non avendo la natura di impresa in senso sostanziale e non avendo una propria posizione in seno al registro delle imprese né in sezione ordinaria, né in sezione speciale ed infine non può essere iscritto su alcuna posizione registro delle imprese, come invece chiede la norma.
Sviluppo Economico con parere n. 50217 del 9 aprile 2015

Decreto competitività: voto plurimo e maggiorato

Il decreto Competitività (D.L. n. 91/2014) ha introdotto significative novità in materia di diritto di voto nelle società per azioni, prevedendo due strumenti che ne consentono il potenziamento in linea di continuità: il voto plurimo, dedicato alle società non quotate, e il voto maggiorato rivolto alle società quotate.
Assonime, circ. 7 aprile 2015, n. 10

Ravvisamento dello stato d'insolvenza

In tema di opposizione alla dichiarazione di fallimento, per ravvisare lo stato d'insolvenza, non occorre l'accertamento definitivo del credito, dovendosi peraltro tenere conto che - nel caso in cui i crediti contestati risultano accertati nel doppio grado di merito con sentenza provvisoriamente esecutiva - neppure la fondatezza delle contestazioni esimerebbe il debitore dal pagamento, rispetto al quale deve dimostrarsi solvibile.



II° CIRCOLARE MENSILE (Aprile) n.8-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

Corte di Cassazione, sez. I, sent. 7 aprile 2015, n. 6914

ADEMPIMENTI

MODELLO UNICO INFORMATICO CATASTALE (MUIC): SCATTA L'OBBLIGO DAL 1° GIUGNO 2015

Federico Gavioli

A decorrere dal 1° giugno 2015, l'Agenzia delle Entrate ha reso obbligatorio l'utilizzo del Modello Unico Informatico Catastale (MUIC) per la presentazione degli atti di aggiornamento.

NOVITÀ

L'Agenzia delle Entrate ha reso **obbligatoria** la trasmissione telematica per la presentazione degli atti di aggiornamento a decorrere dal prossimo 1° giugno 2015, utilizzando il Modello catastale (MUIC). Il Provvedimento 11 marzo 2015, n. 35112 rappresenta un altro passo nel difficile e lungo percorso che ha come finalità quello di incentivare e favorire il processo di informatizzazione dell'amministrazione e di potenziare il ricorso ai servizi telematici.

SOGGETTI INTERESSATI


Sono interessati dalle novità i **professionisti iscritti agli Ordini e Collegi professionali** (architetti, geometri, ingegneri, etc.) abilitati alla predisposizione e presentazione degli atti di aggiornamento catastale.



II° CIRCOLARE MENSILE (Aprile) n.8-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

Professionisti interessati dalla predisposizione di atti



esaustivo.

Atti di aggiornamento interessati



II° CIRCOLARE MENSILE (Aprile) n.8-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA



In forza dei provvedimenti adottati, il processo di informatizzazione dell'amministrazione e il potenziamento al ricorso ai servizi telematici è sempre più completo.

Il lungo percorso attuativo

Con Provvedimento 21 marzo 2005, rubricato "Pagamento di servizi telematici erogati dall'Agenzia del territorio tramite utilizzo di somme versate su conto corrente postale", pubblicato in data 30 marzo 2005, sono state regolate, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le modalità di riscossione e di versamento alla tesoreria dello Stato dei tributi dovuti per i servizi erogati dal servizio telematico dell'ex Agenzia del Territorio per i quali il pagamento è effettuato attraverso l'utilizzo di somme versate sui conti correnti postali intestati agli Uffici provinciali.

Con Provvedimento 22 marzo 2005, recante il titolo "Termini, condizioni e modalità relative alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali - art. 1, comma 374, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005)", sono state approvate le specifiche tecniche del modello unico informatico relativamente a determinate tipologie di atti di aggiornamento catastale e sono state approvate le modalità tecniche per la sua trasmissione. Sono state inoltre disciplinate le modalità di abilitazione al servizio e le condizioni e le modalità di presentazione del modello unico informatico catastale.

In attuazione della suddetta disposizione, è stato emanato il Provvedimento 22 marzo 2005, concernente l'Attivazione del servizio di trasmissione telematica del modello unico informatico catastale relativo alle dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova



II° CIRCOLARE MENSILE (Aprile) n.8-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

costruzione e alle dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari urbane censite (DOCFA), limitatamente ad alcune aree geografiche".

PROCEDURA

La procedura DOCFA

Con D.M. 19 aprile 1994, n. 701, il Ministro delle Finanze ha previsto le "norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari". A siffatto "regolamento" si deve l'introduzione della cosiddetta procedura DOCFA che consente al contribuente, tra l'altro, di "proporre" una rendita per l'unità immobiliare denunciata in catasto. Le modalità e i termini del procedimento che portano all'attribuzione della rendita catastale sono state, e sono a tutt'oggi, oggetto di molteplici controversie tra i contribuenti e gli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio.

Come si attua il procedimento della rendita

Il procedimento che porta all'attribuzione della rendita catastale ha inizio con la presentazione, da parte dell'interessato, delle dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari di nuova costruzione e per le variazioni dello stato dei beni.

Dette dichiarazioni sono redatte, in applicazione delle disposizioni contenute nel D.M. n. 701/1994, conformemente alle procedure di tipo informatico (DOCFA) che consentono il rapido aggiornamento della banca dati catastale con il classamento delle unità immobiliari e l'attribuzione della relativa rendita.

Come è stato precisato, "il D.M. n. 701/1994 incide in modo specifico sulle procedure correlate alle dichiarazioni in catasto, attraverso un'informatizzazione che consente un aggiornamento automatico e continuo della banca dati catastale, non solo descrittiva, ma anche censuaria. Il dettato regolamentare si inserisce in piena armonia, da un lato, con la crescente rilevanza assunta negli ultimi anni dall'operazione di classamento catastale nell'ambito dei procedimenti impositivi relativi a molteplici tributi (ICI/IMU, imposta ipotecaria, catastale, Iva, imposta di registro, eccetera), dall'altro, con il ruolo primario che il legislatore ha inteso attribuire alla rendita catastale quale parametro di riferimento per l'individuazione del limite al potere di rettifica dell'Amministrazione finanziaria (cosiddetta 'valutazione automatica')".

Modalità e termini della rettifica della rendita catastale

Lo stesso D.M. n. 701/1994 fissa le modalità e i termini per la rettifica della rendita catastale denunciata dal dichiarante.



II° CIRCOLARE MENSILE (Aprile) n.8-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

D.M. n. 701/1994 art. 1, comma 3: "Tale rendita rimane negli atti catastali come 'rendita proposta' fino a quando l'ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni (...) alla determinazione della rendita catastale definitiva. È facoltà dell'amministrazione finanziaria di verificare, (art. 4, comma 21, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17) , le caratteristiche degli immobili oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 1 ed eventualmente modificarne le risultanze censuarie iscritte in catasto (...)"

D.M. n. 701/1994 art. 1, comma 9 : "Per l'attestazione dell'avvenuta presentazione delle dichiarazioni (...), nonché degli atti e delle denunce (...), l'ufficio rilascia al dichiarante una copia degli esiti delle elaborazioni effettuate".

Un recente orientamento giurisprudenziale sul classamento DOFCA

Cass. sent. n. 5580/2015: Con la recentissima sentenza della Corte di Cassazione 19 marzo 2015, n. 5580 i giudici di legittimità hanno stabilito che l'ufficio non può disattendere il classamento basato sulla procedura DOFCA senza motivarlo. La Cassazione ha accolto il ricorso di un istituto religioso che aveva chiesto il riclassamento di un fabbricato di proprietà. In particolare, ad avviso dei giudici di legittimità, l'atto con cui l'amministrazione disattende le indicazioni del contribuente circa il classamento di un fabbricato deve contenere un'adeguata, anche se sommaria, motivazione che delimiti l'oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria. Ciò è reso tanto più necessario in considerazione delle incertezze proprie del sistema catastale italiano che si riflettono sull'atto (classamento) con cui l'Amministrazione colloca ogni singola unità immobiliare in una determinata categoria, in una determinata classe di merito e le attribuisce una "rendita".

COSA È PREGEO

Con **provvedimenti** del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (22 dicembre 2006, 30 maggio 2007, 14 febbraio 2008 e 13 ottobre 2010) il servizio di trasmissione telematica è stato progressivamente attivato su tutto il territorio nazionale, ad eccezione dei territori in cui le funzioni amministrative in materia di catasto edilizio urbano sono esercitate dalle Province autonome, anche in relazione agli atti di aggiornamento geometrico (PREGEO).


PREGEO (PREtrattamento atti GEOMETRICI) è un software realizzato dalla società [Sogei](#) in uso presso l'[Agenzia delle Entrate](#) (in precedenza Agenzia del Territorio). Tale software, ormai giunto alla versione 10.5.1 - APAG, permette ai tecnici professionisti (Architetti e Architetti juniores, dottori Agronomi e Forestali e Agrotecnici, Ingegneri, Geometri, Periti agrari e Periti industriali) di eseguire gli aggiornamenti cartografici e censuari relativi al catasto terreno.



II° CIRCOLARE MENSILE (Aprile) n.8-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

UTILIZZO DI PREGEO



MOD. F24

Con D.M. 8 novembre 2011, il Ministero delle Finanze ha esteso le modalità di versamento unitario (stabilite dall'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997), tramite Modello F24, al pagamento dei tributi speciali catastali, dei relativi accessori, interessi e sanzioni, nonché al pagamento delle somme comunque dovute per l'inosservanza della normativa catastale da riscuotersi a cura dell'Agenzia delle Entrate. Il medesimo decreto ha, altresì, previsto che le modalità e i termini per l'attuazione, anche progressiva, delle relative disposizioni sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, d'intesa con l'ex Agenzia del Territorio.

A tal fine, con provvedimento 23 marzo 2015, n. 41186, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che le modalità di versamento unitario di cui trattasi sono attivate per i pagamenti delle somme da riscuotersi a cura degli Uffici Provinciali - Territorio per la riscossione delle somme dovute in esito all'accertamento dell'inosservanza della normativa catastale.

In particolare, dal 1° giugno 2015, le nuove modalità di versamento tramite modello F24 potranno essere utilizzate per il pagamento delle somme dovute a seguito di avvisi di accertamento per inosservanza della normativa catastale, prodotti successivamente alla predetta data.

In virtù del D.M 23 marzo 2015, n. 41186 quindi, l'Agenzia "consente" di utilizzare, dal 1° giugno, il modello F24, a seguito di notifica di avvisi di accertamento per inosservanza della normativa catastale, prodotti successivamente a tale data, per il pagamento di:



II° CIRCOLARE MENSILE (Aprile) n.8-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

- tributi speciali catastali
- sanzioni amministrative, irrogate in attuazione delle disposizioni previste nell'ordinamento catastale
- interessi sui tributi speciali catastali
- imposta di bollo correlata ad adempimenti per accertamenti catastali
- recupero spese per volture
- spese di notifica di atti catastali
- oneri accessori per operazioni catastali
- altre spese per operazioni catastali.

Il MIUC è operativo in tutto il paese

Come anticipato, la possibilità di presentare gli atti di aggiornamento catastale con procedure telematiche, mediante un Modello unico informatico (art. 1, comma 374, Legge n. 311/2004), è stata avviata da appositi provvedimenti del direttore dell'allora Agenzia del Territorio, che ha fissato le modalità attuative e la progressiva attivazione del servizio su tutto il territorio nazionale.

Il servizio di presentazione tramite MIUC è stato dapprima attivato relativamente alle dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione e alle dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari urbane censite (DOCFA).

Successivamente, la trasmissione telematica ha riguardato anche tutti gli atti di aggiornamento geometrico (Pregeo).

Da ultimo, il provvedimento 26 ottobre 2010, ha previsto che i modelli unici informatici catastali trasmessi per via telematica siano sottoscritti dal professionista che li ha redatti mediante firma digitale.

DECORRENZA

L'Agenzia delle Entrate (provv. 23 marzo 2015, n. 41186) ha esteso le modalità di versamento unitario tramite F24 al pagamento degli importi dovuti in seguito alla notifica di avvisi di accertamento relativi all'inosservanza della normativa catastale; le nuove regole sono operative dal 1° giugno 2015.



II° CIRCOLARE MENSILE (Aprile) n.8-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

GUIDE OPERATIVE

SPLIT PAYMENT: COME REGOLARIZZARE LE FATTURE IRREGOLARI

Cristina Seregni

Con la circolare n. 15/E del 13 aprile 2015, l’Agenzia delle Entrate torna ad occuparsi del meccanismo dello split payment (o scissione dei pagamenti), introdotto dalla legge di Stabilità per il 2015. In particolare, il documento di prassi fornisce ulteriori indicazioni in materia di adempimenti, rimborsi e sanzioni riferibili alle operazioni soggette alla scissione dei pagamenti. Resta comunque esclusa l’applicazione di sanzioni relative a violazioni commesse anteriormente alla data di pubblicazione della circolare.

Già nella precedente circolare n. 6/E/2015, l’Agenzia aveva chiarito che nel caso in cui la Pubblica Amministrazione - in veste di soggetto passivo d’imposta – abbia ricevuto una **fattura “irregolare”**, fermo restando l’obbligo del versamento dell’imposta secondo le regole proprie dello split payment, dovrà procedere alla **regolarizzazione** della stessa secondo le modalità previste dall’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997, ossia presentando all’Ufficio competente, entro il 30° giorno dalla registrazione, un **documento integrativo** in duplice esemplare recante le medesime indicazioni riportate nella fattura che si vuole integrare.

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 26, D.P.R. n. 633/1972, tuttavia, il fornitore della Pubblica Amministrazione può provvedere ad emettere delle note di variazione a rettifica delle fatture emesse. L’emissione delle **note di variazione** deve avvenire con **modalità differenti** a seconda che le stesse si riferiscano a fatture emesse **ante o post il 1° gennaio 2015** e producono effetti differenti in capo alla PA a seconda che le stesse siano relative ad acquisti relativi la **sfera commerciale o istituzionale**.

NOTE DI VARIAZIONE IN AUMENTO

Fornitore della PA

Nel caso in cui il fornitore della PA emetta delle note di variazione in aumento, torna **sempre** applicabile il meccanismo della **scissione dei pagamenti** sia che esse si riferiscano a fatture emesse prima o dopo il 1° gennaio 2015. Le note di variazione dovranno riportare, oltre agli usuali dati relativi alla numerazione, l’ammontare della variazione e della relativa imposta, facendo esplicito riferimento alla fattura originariamente emessa, nonché alla scissione dei pagamenti.



II° CIRCOLARE MENSILE (Aprile) n.8-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

Effetti in capo alla Pubblica Amministrazione

L'emissione delle note di variazione in aumento relative a fatture emesse mediante il meccanismo dello split payment rileva ai fini del pagamento in capo al cessionario/committente in maniera diversa a seconda che l'acquisto effettuato inerisca alla sfera commerciale o a quella istituzionale:

- nel caso in cui l'acquisto sia relativo alla sfera **commerciale**, l'emissione di una nota di variazione in aumento comporta la sua registrazione nel **registro IVA vendite**, ferma restando la contestuale registrazione nel registro IVA acquisti, al fine di poter integrare l'imposta computata a debito e quella detraibile;
- di contro, se l'acquisto è relativo alla sfera **istituzionale**, in caso di ricevimento di una nota di variazione in aumento, la maggiore imposta indicata dovrà essere versata dalla PA nei termini e con le modalità previste dal D.M. 23 gennaio 2015, unitamente alle altre fatture ricevute in split payment per le quali l'imposta è divenuta esigibile.

NOTE DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

Per le note di variazione in diminuzione occorre distinguere tra quelle relative a fatture emesse prima o dopo il 1° gennaio 2015.

Fornitore della PA

Nel caso in cui le note di variazione si riferiscano a fatture emesse prima del 1° gennaio 2015 e quindi prima dell'entrata in vigore del meccanismo dello split payment, si applicano le regole ordinarie, e pertanto, il fornitore, avendo assolto l'IVA indicata nell'originaria fattura, potrà portare in detrazione l'imposta indicata nella nota di credito, annotandola in senso contrario nel registro di cui all'articolo 23 del DPR n. 633/1972.

Effetti in capo alla Pubblica Amministrazione

A sua volta la Pubblica Amministrazione:

- nel caso in cui l'acquisto sia relativo alla sfera **commerciale**, dovrà registrare la nota di variazione in diminuzione a norma dell'art. 23 o 24 del D.P.R. n. 633/1972 con segno contrario, ferma restando la contestuale registrazione nel registro IVA acquisti con segno contrario, avendo il diritto di ottenere quanto pagato in eccedenza al proprio fornitore;
- se l'acquisto è relativo alla sfera istituzionale, allora la PA non dovrà effettuare alcuna variazione, fermo comunque anche in questo caso il suo diritto alla restituzione di quanto pagato in eccedenza. Tuttavia, l'Agenzia ha ritenuto che - in considerazione del fatto che dal 1° gennaio 2015, sia le Pubbliche Amministrazioni sia i loro fornitori hanno implementato i sistemi di fatturazione e registrazione al fine di adeguarli al meccanismo dello split payment - è possibile anche per le note di



II° CIRCOLARE MENSILE (Aprile) n.8-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

variazione emesse dopo tale data, ma relative a fatture emesse entro il 31 dicembre 2014, adottare il meccanismo della scissione dei pagamenti.

Pertanto per il fornitore della PA le note di variazione emesse dovranno indicare l'ammontare della variazione in diminuzione e della relativa imposta, facendo esplicito riferimento alla fattura precedentemente emessa. Trattandosi, però, di una rettifica operata con riferimento ad un'IVA che non è confluita nella liquidazione periodica del fornitore, questi non avrà diritto a portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione operata, ma dovrà limitarsi ad effettuare la registrazione in rettifica nel registro delle fatture emesse di cui all'art. 23, D.P.R. n. 633/1972 senza che ciò comporti alcun effetto nella relativa liquidazione IVA.

La PA dovrà adottare invece un comportamento diverso a seconda che l'acquisto sia riferibile alla sfera commerciale o alla sfera istituzionale.

Nel primo caso, la PA provvederà alla registrazione del documento nel registro IVA vendite di cui agli articoli 23 e 24 del decreto IVA e contestualmente nel registro IVA acquisti di cui all'art. 25, D.P.R. n. 633/1972 con segno contrario, al fine di stornare la parte di imposta precedentemente computata a debito e rettificare l'imposta detraibile. Nel caso di acquisto per la sfera istituzionale, invece, la PA dovrà computare il maggior versamento operato e oggetto di rettifica a scomputo dei successivi versamenti IVA da effettuare relativi alla scissione dei pagamenti.

Ulteriori ipotesi di regolarizzazioni delle fatture emesse

Sempre in tema di regolarizzazione di errori, l'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 15/E, ha precisato che nel caso in cui il fornitore dalla PA abbia emesso **erroneamente** una fattura **senza applicare** il meccanismo dello **split payment** e la PA non abbia ancora corrisposto il corrispettivo comprensivo dell'imposta e quest'ultima, per effetto dell'applicazione dell'esigibilità differita di cui all'art. 26, comma 5, D.P.R. n. 633/1972, non sia stata ancora liquidata, il fornitore potrà procedere:

- all'emissione di una nota di variazione ai sensi dell'art. 26, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 per ciascuna operazione ovvero,
- all'emissione di una nota di variazione cumulativa nella quale indicare tutte le fatture emesse erroneamente senza la dicitura "scissione dei pagamenti, e alla riemissione delle fatture con l'indicazione scissione dei pagamenti per rappresentare alla PA che, al momento del pagamento dei corrispettivi documentati con tali fatture, l'IVA andrà trattenuta e versata con le regole proprie dello split payment.

Infine, confermando l'orientamento espresso nella circolare n. 1/E/2015, l'Agenzia ha ribadito che, data l'incertezza in materia, che nel caso in cui dopo il 1° gennaio 2015, le PA abbiano corrisposto l'IVA loro addebitata in fattura e il fornitore abbia computato la stessa nella liquidazione periodica, non occorrerà effettuare alcuna variazione.



II° CIRCOLARE MENSILE (Aprile) n.8-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

L'imposta si considera infatti assolta anche se irregolarmente.

Qualora invece il fornitore abbia erroneamente emesso una fattura in split payment, questi dovrà correggere il proprio operato ed esercitare la rivalsa nei modi ordinari, e la PA dovrà corrispondere al fornitore anche l'IVA relativa alla fattura ricevuta.



II° CIRCOLARE MENSILE (Aprile) n.8-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

ECO-BONUS 2015: COME RICHIEDERE LE DETRAZIONI FISCALI

Claudio Bovino

L'ENEA, su indicazione del Ministero dello sviluppo economico, ha pubblicato la documentazione necessaria per richiedere le detrazioni fiscali del 65% - eco-bonus per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici che verranno realizzati durante il 2015. Il MISE ha, così, reso operative le norme della legge di Stabilità 2015 che hanno esteso le detrazioni fiscali all'acquisto e alla posa in opera di schermature solari, nonché all'installazione di impianti dotati di generatore di calore alimentati a biomasse combustibili. L'iniziativa rientra nell'ambito della promozione degli interventi di risparmio ed efficienza energetica, considerati dal Governo Renzi un importante volano di sviluppo per l'economia nazionale.

Come richiesto dal MISE, l'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) ha reso disponibile – sull'apposito sito internet www.energiaenergetica.enea.it – tutte le informazioni necessarie per la richiesta delle **detrazioni fiscali** ai cittadini che hanno già avviato o intendono avviare nel corso del 2015 lavori di riqualificazione energetica degli edifici. Anche per quest'anno, infatti, sarà possibile beneficiare del c.d. **eco-bonus** per gli interventi di **riqualificazione energetica** del patrimonio edilizio esistente, grazie alla proroga, fino al 31 dicembre 2015, concessa dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015 - G.U. n. 300 del 29/12/2014, S.O. n. 99).

Come è noto, l'eco-bonus per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici è stato introdotto – insieme alla detrazione per i lavori di ristrutturazione edilizia – dalla Legge n. 296/06 e poi ripetutamente prorogato negli anni successivi, con diverse aliquote: per l'intero **2015, l'aliquota resterà al 65%**, mentre a partire dal 2016 scenderà al 36%.

È proprio l'**ENEA**, dunque, il soggetto indicato dalla legge quale destinatario della documentazione che deve essere obbligatoriamente presentata, per via **telematica**, per fruire delle detrazioni. Nella prima pagina del portale, peraltro, l'ENEA – che svolge anche un ruolo di assistenza tecnica agli utenti – si scusa per il ritardo nell'apertura di tale sito, ritardo che sarebbe da addebitare ad alcuni dubbi interpretativi posti dal testo dell'art. 1, comma 47, della Legge di stabilità per l'anno 2015, in ordine alle nuove fattispecie di lavori ammissibili alle detrazioni (caldaie a biomassa e schermature solari).

Siti internet e anni di riferimento

L'ENEA, innanzitutto, rammenta che le richieste di detrazione relative ad interventi di riqualificazione energetica ultimati:

- nel 2015, devono essere trasmesse attraverso il sito <http://finanziaria2015.enea.it/>
- nel 2014, devono essere trasmesse attraverso il sito [http://finanziaria2014.enea.it.](http://finanziaria2014.enea.it/)



II° CIRCOLARE MENSILE (Aprile) n.8-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

Sempre nel sito finanziaria2014, sono riportati i collegamenti alle pagine web per l'invio telematico o consultazione della documentazione relativa agli interventi realizzati nel 2013 (anche nell'ambito delle disposizioni del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, <http://finanziaria2013.enea.it>) e ai portali dedicati agli interventi in anni precedenti, fino al 2007, solo per la consultazione

Ecobonus 65%: procedura di compilazione e invio della dichiarazione

La procedura da seguire per inserire nel portale le pratiche di detrazione può essere così sintetizzata:

- 1) Registrazione (solo per il primo accesso);
- 2) accesso al sistema;
- 3) inserimento dei dati anagrafici del beneficiario della detrazione;
- 4) inserimento dell'immobile oggetto dell'intervento;
- 5) scelta del comma da applicare;
- 6) compilazione degli allegati;
- 7) verifica dei dati;
- 8) invio online della dichiarazione e stampa (si consiglia vivamente di effettuare la stampa per poter in seguito provare di aver presentato la documentazione nei tempi previsti, anche se si dovesse successivamente modificare la dichiarazione).

Da quanto detto, non è necessaria una nuova registrazione per il 2015 per chi si sia già registrato per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.

È necessario compilare una dichiarazione per ogni intervento effettuato:

- per ogni dichiarazione verrà assegnato un CPID (un codice alfanumerico) che identifica la dichiarazione stessa;
- se gli interventi effettuati sono stati più di uno occorre compilare più dichiarazioni.

Per una sintesi delle possibili combinazioni tra due interventi eseguiti su uno stesso immobile è possibile consultare la sezione "Compilazione degli allegati" della utilissima Guida Utente resa disponibile dall'ENEA

Chi si può registrare?

Possono registrarsi, come intermediario, anche soggetti diversi dal diretto beneficiario della detrazione, ai quali l'utente/beneficiario abbia dato l'incarico, e in particolare possono registrarsi:

- i tecnici abilitati;
- gli amministratori di condominio;
- tutti gli altri utenti, anche non tecnici: questi possono però compilare solo le dichiarazioni semplificate relative alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari (comma 345b), all'installazione di pannelli solari (comma 346) e alla sostituzione di impianti termici con lavori



II° CIRCOLARE MENSILE (Aprile) n.8-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

completati dopo il 15 agosto 2009 (comma 347); per i primi due commi è prevista la compilazione del solo allegato F (scheda informativa semplificata, da compilare quando l'intervento di riqualificazione energetica riguarda SOLTANTO la sostituzione degli infissi in singole unità immobiliari e/o l'installazione di pannelli solari.), per il terzo quella del solo allegato E.

Da quanto detto, si intende bene che la procedura distingue tra **due tipi di utente**, e cioè l'utente/beneficiario e l'utente/intermediario.

Pertanto, deve registrarsi come beneficiario:

- il privato cittadino che ha pagato l'impianto e che beneficerà della detrazione;
- l'amministratore di condomini con pochi beneficiari e senza ragione sociale;
- la persona non professionista che supporta il beneficiario nella compilazione della dichiarazione (ad esempio un parente, un amico, il negozio di infissi, ecc.).

L'intermediario invece è:

- l'amministratore di grandi condomini;
- la società;
- il tecnico professionista che compila la dichiarazione per conto di un cliente o di un assistito.

FOCUS

730 PRECOMPILATO ON LINE: SEMPLICE, MA CON QUALCHE INSIDIA

Saverio Cinieri

Dal 15 aprile, il modello 730 precompilato è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Una volta inserite le credenziali Fisconline ed effettuato l'accesso ai servizi online dell'Agenzia, l'interfaccia del programma risulta semplice e alla portata di tutti. Tuttavia, le insidie che si celano dietro i dati riportati nel modello sono tante e occorre prestare particolare attenzione per evitare errori e inesattezze. Poiché la dichiarazione di quest'anno avrà molti dati da verificare/modificare, è prevedibile che molti contribuenti rinuncino a presentare il modello direttamente o tramite il sostituto d'imposta.

Dopo tanta attesa, paure e scetticismi, l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione on line le **dichiarazioni precompilate** di milioni di contribuenti (20 milioni di contribuenti, secondo il comunicato stampa delle Entrate del 15 aprile 2015).

Accedendo al sito dedicato e inserendo le proprie **credenziali Fisconline** (si ricorda che esse vanno richieste all'Agenzia a meno che non si posseda il Pin INPS che può essere utilizzato in alternativa), ci si trova di fronte ad una schermata molto **semplice e chiara**.

Nello **Speciale "730 precompilato"** un utile vademecum sui contenuti del modello precompilato, con indicazioni operative per sostituti d'imposta, CAF, professionisti e contribuenti chiamati a concorrere nell'operazione.



II° CIRCOLARE MENSILE (Aprile) n.8-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

Dopo aver inserito le sue credenziali, il Sig. Rossi si potrebbe trovare di fronte ad una schermata di questo tipo:

The screenshot shows the '730 PRECOMPILATO - VISUALIZZA' page. A warning box at the top states: 'Controlla quali dati sono stati utilizzati. Controlla i dati e le informazioni che sono stati considerati per preparare il tuo 730. E' possibile che alcuni dati disponibili non siano stati utilizzati perché incoerenti o incompleti.' Below this, a section titled 'Dati considerati per preparare il 730' lists the following categories: Certificazione Unica, Familiari a carico (fonte Certificazione Unica), Redditi dei terreni (controlla e verifica i dati contenuti in questo quadro), Redditi dei fabbricati (controlla e verifica i dati contenuti in questo quadro), Redditi di lavoro dipendente e assimilati (fonte Certificazione Unica), Altri Redditi, Oneri e Spese, Acconti, ritenute, eccedenze ed altri dati, and Crediti di imposta. A 'Successivo' button is visible at the bottom.

In essa viene riportato il **riepilogo dei dati** presenti alla data di elaborazione del 730 così suddivisi:

- Certificazione Unica
- Familiari a carico
- Redditi dei terreni
- Redditi dei fabbricati
- Redditi di lavoro dipendente e assimilati
- Altri redditi
- Oneri e spese
- Acconti, ritenute, eccedenze ed altri dati
- Crediti di imposta

Tra parentesi, oltre a riportare la **fonte** (ad esempio Certificazione Unica) possono essere presenti alcune **indicazioni** in merito alla "bontà" di alcuni dati.

E qui iniziano i veri problemi per il Sig. Rossi.

Infatti, anche se i **dati** provengono da fonti "affidabili" vanno **sempre verificati**.



II° CIRCOLARE MENSILE (Aprile) n.8-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

Ciò vale, ad esempio, per i **dati catastali** e specialmente nel caso in cui gli immobili sono stati oggetto, in passato, di **acquisti, cessioni o variazioni**.

In questi casi viene richiesto l'**intervento manuale dell'utente** (ma il Sig. Rossi dovrà pazientare, in quanto non può modificare ed inviare i dati **prima del 1° maggio**, data a partire dalla quale, l'Agenzia abiliterà la relativa funzione).

Si riportano le schermate che rappresentano una situazione in cui ci si può imbattere (nel caso specifico, le variazioni nella titolarità dell'immobile non sono intervenute nel 2014, ma risalgono al 2013).

1 Controlla quali dati sono stati utilizzati
Controlla i dati e le informazioni che sono stati considerati per preparare il tuo 730
E' possibile che alcuni dati disponibili non siano stati utilizzati perché incoerenti o incompleti

2 Controlla il tuo 730
Visualizza e controlla il tuo 730 precompilato
Verifica se sei a credito o debito
Scegli se accettare o modificare la tua dichiarazione

Dati considerati per preparare il 730

Dati presenti al 13/03/2015 (data di elaborazione del 730) -

- > Certificazione Unica
- > Familiari a carico (fonte Certificazione Unica)
- > Redditi dei terreni
- ▼ Redditi dei fabbricati (controlla e verifica i dati contenuti in questo quadro)

	Dato utilizzato
✓ Proposti i fabbricati presenti nella dichiarazione dell'anno precedente (Fonte: Dichiarazione Mod. 730/2014).	SI
✓ Presente atto di acquisto di fabbricato per l'anno 2013 (Fonte: Catasto). Comune: FRANCAVILLA FONTANA - Codice Catastale: D761 - Rendito: 348.61 - Proprietà per 1/1 - Data inizio titolarità: 23/04/2013.	SI
✓ Presente atto di variazione oggettiva per un immobile sito nel comune di FRANCAVILLA FONTANA - Codice Catastale: D761 (Fonte: Catasto).	SI

- > Redditi di lavoro dipendente o assimilati (fonte Certificazione Unica)
- > Altri Redditi



II° CIRCOLARE MENSILE (Aprile) n.8-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA



730 PRECOMPILATO - VISUALIZZA

1 Controlla quali dati sono stati utilizzati
Controlla i dati e le informazioni che sono stati considerati per preparare il tuo 730.
E' possibile che alcuni dati disponibili non siano stati utilizzati perché incoerenti o incompleti.

2 Controlla il tuo 730

- Visualizza e controlla il tuo 730 precompilato
- Verifica se hai a credito o debito
- Scegli se accettare o modificare la tua dichiarazione

Il tuo 730 precompilato

Visualizza e stampa il tuo 730 e la sintesi dei dati utilizzati.

[Visualizza 730 - PDF](#)

[Visualizza 730 - solo testo](#)

Il calcolo del tuo 730 precompilato ha dato il seguente esito:

Non liquidabile - Completa il quadro: Quadro B

Versione: 1.0.1

Se il tuo 730 precompilato è corretto e completo, vai a [Accetta o Invia](#).

Se il tuo 730 precompilato non è corretto e completo, vai a [Modifica il 730](#).

[← Precedente](#)

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI											
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI											
1	RENDITA	3 UTILIZZO	POSSESSO		5 CODICE CANTONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile (rigo precedente))	9 CODICE COMUNE	10 CEDILARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU
			3 GIORNI	4 %							
B1	,00	1	365	100		,00	<input type="checkbox"/>	D761			
B2	,00					,00	<input type="checkbox"/>				
B3	,00					,00	<input type="checkbox"/>				
B4	,00					,00	<input type="checkbox"/>				
B5	,00					,00	<input type="checkbox"/>				
B6	,00					,00	<input type="checkbox"/>				
B7	,00					,00	<input type="checkbox"/>				
B8	,00					,00	<input type="checkbox"/>				

Il risultato è di dover **modificare la dichiarazione**, con tutte le conseguenze che tale intervento genera in termini di **responsabilità e controlli**.

Infatti, è previsto che:

- nel caso di presentazione, **direttamente** ovvero tramite il **sostituto d'imposta** che presta l'assistenza fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, **non operano le esclusioni dal controllo formale** sui dati forniti con le certificazioni da parte dei sostituti d'imposta e sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;



II° CIRCOLARE MENSILE (Aprile) n.8-2015 MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

- nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante **CAF** o **professionista**, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata. Resta fermo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, comprese quelle per familiari a carico, e alle agevolazioni, nonché degli oneri certificati dai sostituti d'imposta per i quali gli stessi non hanno effettuato le relative trattenute.

In altre parole, se il contribuente, anche avvalendosi del proprio sostituto, modifica o integra la dichiarazione messa a disposizione dell'Agenzia troverà applicazione l'**ordinario regime dei controlli** anche rispetto ai dati precompilati oggetto di conferma.

Invece, se la dichiarazione (modificata o no) viene presentata per il tramite di CAF o professionista, i controlli, anche sui dati forniti da terzi, verranno effettuati in capo ai predetti CAF o professionisti. Da queste brevi ed iniziali consultazioni delle dichiarazioni precompilate, appare, in tutta la sua evidenza, che la dichiarazione di quest'anno avrà molti dati "precompilati", ma anche altrettanti **dati da verificare/modificare**.

Ed è altrettanto evidente che, già di fronte a questo primo "intoppo", il signor Rossi, per non correre rischi inutili, deciderà di "arrendersi" abbandonando il "fai da te", tanto affascinante ma altrettanto pericoloso quando si ha a che fare con il Fisco.